



COMUNE DI QUADRI

(Provincia di Chieti)

Piazza del Popolo, 3 – 66040 – QUADRI (CH) – Tel. Centralino: 0872 945112
Fax 0872 945170 e-mail comune.quadri@libero.it
C.F. 81002560696 – P.I. 01270140690

Prot.n.4808 /II.1

ORDINANZA N. 4

OGGETTO: Divieto di presenza del pubblico spettatore nel sito sportivo comunale campo di calcio intitolato a Nicola Calabrese” in località Santa Fina, per difetto dell’agibilità ex art. 80 del TULPS, in occasione di attività calcistiche o manifestazioni e eventi di qualsiasi genere.

IL SINDACO

VISTA la missiva di prot. n.545 del 05/02/2021, avente ad oggetto “*Agibilità impianti sportivi ex art. 80 TULPS*”, con la quale il precedente Prefetto, segnalando gli esiti della verifiche sulle licenze di agibilità ex art. 80 del TULPS (R.D. n. 773/1931) degli impianti sportivi nei Comuni della Provincia, ha rilevato e rimarcato la non ammissibilità dei spettatori negli impianti sportivi sprovvisti della prescritta licenza di agibilità e l’esclusione di adozione di atti autorizzativi in deroga, anche in via d’urgenza;

RISCONTRATO che il campo di calcio comunale intitolato a “Nicola Calabrese” sito in località Santa Fina e munito di tribuna per l’accoglienza degli spettatori, non risulta provvisto della prevista licenza di agibilità ex art. 80 del TULPS, necessaria e indispensabile per consentire la presenza del pubblico per assistere a eventi calcistici o comunque manifestazioni pubbliche di qualsiasi genere;

RILEVATO che il rilascio della licenza di agibilità di cui all’art. 80 del R.D. n. 773/1931, da ottenere previo parere vincolante e obbligatorio della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, secondo quanto previsto dall’art. 141 bis del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, costituisce presupposto per l’adozione dell’autorizzazione ex art. 68 del TULPS per le attività di pubblico spettacolo e l’utilizzo di impianti anche sportivi con la presenza di spettatori e nei limiti della capienza ammessa;

AVUTO RIGUARDO CHE, per stringenti ragioni di sicurezza e per la tutela della pubblica incolumità, in mancanza del titolo di agibilità ex art. 80 del TULPS e dell’autorizzazione ex art. 68 del TULPS non è consentito l’accesso degli spettatori all’impianto di calcio comunale de quo;

RAVVISATA l’opportunità di assumere il proposto provvedimento;

VISTO l’art. 54 del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;

ORDINA

Per le motivazione e le finalità espresse in premessa narrativa,

Nel campo di calcio comunale titolato a “Nicola Calabrese”, sito in località Santa Fina, per stringenti ragioni di sicurezza e per la tutela della pubblica incolumità, **non è consentita la presenza di spettatori e, in ogni caso, sono vietate le attività calcistiche o qualsiasi altra manifestazione di qualsivoglia natura che preveda la partecipazione del pubblico**, in ragione della mancanza della licenza di agibilità ex art. 80 e dell'autorizzazione ex art. 68 del TULPS dello stesso impianto sportivo.

Il presente provvedimento conserva validità sino a revoca e comunque fin quanto permangono presupposti e ragioni che ne hanno determinato l'emanazione,

DISPONE

- 1) La revoca dell' Ordinanza n. 5 del 16.06.2021;
- 2) L'apposizione di segnaletica anche informativa che limiti l'accesso del pubblico e la fruizione dell'area spettatori nel campo di calcio comunale;
- 3) La trasmissione della presente Ordinanza al Prefetto di Chieti e al Comandante della Stazione Carabinieri di Quadri;
- 4) La divulgazione alla cittadinanza mediante pubblicazione sul sito internet del Comune e mediante affissione all'albo pretorio on line.

L'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

INFORMA

Che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/90 contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo nel termine di 60 giorni dalla esecutività dell'atto, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla esecutività dell'atto.

Le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'osservanza della presente ordinanza.

Dalla sede comunale, lì 01/12/2021

Il Sindaco
F.to Arch. Assunta FAGNILLI